**NUOVI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2015**

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, Supplemento Ordinario n. 39, il decreto ministeriale 26 giugno 2015 “*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*”, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Le nuove regole – **entrate in vigore il 1° ottobre 2015** e sostituiscono quelle ad oggi fissate dal D.P.R. n. 59/2009 - sono state definite sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Il nuovo decreto ministeriale, che aggiorna anche la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia, **definisce i requisiti degli edifici a energia quasi zero**, e fissa nuovi standard energetici minimi degli edifici.

Le principali novità introdotte sono:

- il **cambiamento della metodologia di verifica** del rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto. Per determinare il valore limite di prestazione energetica di un edificio, al posto dell’attuale tabella da cui estrapolare tale valore in funzione dei gradi giorno e del rapporto di forma S/V dell’edificio, occorrerà effettuare il calcolo del fabbisogno di energia per il cosiddetto “**edificio di riferimento**”, ovvero un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia di impianto, avente però le caratteristiche termiche ed energetiche (relative alla trasmittanza dell’involucro e al rendimento degli impianti) fissate dal decreto.

- i **servizi energetici da considerare ai fini del calcolo della prestazione energetica**. Quest’ultima infatti corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensore e le scale mobili.

- **negli interventi sugli edifici esistenti**, sono state maggiormente dettagliate le varie **casistiche**. In particolare, le ristrutturazioni importanti, già definite dal decreto legislativo n. 192/2005 e s.m.i., vengono suddivise in primo e secondo livello a seconda dell’entità dell’intervento.

- sono stati pubblicati i tre schemi della **relazione tecnica** di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di **contenimento del consumo energetico** degli edifici, relativi alle diverse tipologie di lavori ovvero: **nuove costruzioni**, **ristrutturazioni importanti** e **interventi di riqualificazione energetica**.

**NUOVE LINEE GUIDA PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

**IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2015**

**Le nuove Linee guida per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici** definiscono i contenuti e i format del nuovo Attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici, nonché dell’attestato di qualificazione energetica e delle informazioni sulle prestazioni energetiche da inserire negli annunci commerciali di vendita o locazione degli immobili.

La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base del suddetto indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio **EPgl,nren**. In analogia con l’attuale classificazione, la classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera **G** rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione peggiore (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici).

La **novità** consiste nel fatto che un **indicatore numerico**, affiancato alla lettera A, **identifica i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1** (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A) **fino a 4**. Un apposito spazio, se barrato, indica che si tratta di un **“Edificio a energia quasi zero”** come definito dal decreto 26 giugno 2015 sui requisiti minimi.

Il decreto 26 giugno 2015 definisce anche la **realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale** (il cosiddetto SIAPE), che comprenda la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica, degli impianti termici e dei relativi controlli e ispezioni pubblici.